

## SETTORE INTERNAZIONALE

1) - Rete europea dei Consigli di giustizia: attività del C.s.m..  
(Fasc. 56/IR/2004 relatori Dott. ROIA, Prof. VOLPI)

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la delibera consiliare del 5 aprile 2007 con la quale sono stati autorizzati il prof. Mauro VOLPI ed il Consigliere Fabio ROIA, nonché i dottori Milena FALASCHI e Claudio Maria GALOPPI a partecipare all'Assemblea Generale dell'ENCJ di Bruxelles per i giorni 7 e 8 giugno 2007;
- considerato che detta Assemblea è stata preceduta dalla riunione dello Steering Committee, che si è tenuto il 6 giugno 2007, presso il CSJ belga;
- letto il rendiconto redatto dai Magistrati Segretari, dott.ssa Milena FALASCHI e Claudio Maria GALOPPI, all'esito delle riunioni predette in cui si legge:

### “ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE EUROPEA DEI CONSIGLI DELLA GIUSTIZIA

I lavori dell'Assemblea Generale della Rete Europea dei Consigli di giustizia hanno avuto inizio giovedì 7 giugno presso il Palais d'Egmont.

Dopo la registrazione dei partecipanti presso la segreteria (all. H), la sessione antimeridiana, presieduta da M.me Edith Van den Broeck, Presidente della Rete, è stata introdotta dall'indirizzo di saluto rivolto ai partecipanti da M. Jacques Hamaide, Presidente del Consiglio di Giustizia del Belgio.

Si è associata a tali saluti M.me Van den Broeck che ha sottolineato inoltre, nel suo breve intervento, l'importanza dei lavori dell'Assemblea Generale, anche al fine di definire le specificità della Rete nel quadro della cooperazione internazionale e di rafforzare progressivamente la Rete stessa, con l'obiettivo di consolidare l'autonomia ed indipendenza della magistratura ed al contempo le garanzie dei cittadini nei vari ordinamenti.

Si è dato dunque inizio ai lavori dell'Assemblea, con i previsti interventi sul generale tema della “separazione dei poteri nel XXI secolo”.

Il primo relatore, M. Frederic VROMAN, in rappresentanza del Ministro della Giustizia del Belgio, dopo avere ribadito l'essenzialità della separazione dei poteri, definita la chiave di volta della nostra organizzazione politica e sociale, ha osservato come il potere giudiziario sia, in tale contesto, uno dei maggiori attori della separazione dei poteri. Il potere giudiziario svolge un ruolo fondamentale nella protezione delle libertà individuali e per questo è organizzato per essere indipendente rispetto alle autorità politiche. E ciò con un duplice obiettivo: porre il magistrato al riparo da ogni pressione degli altri poteri e d'altra parte, fare in modo che la competenza del giudice non si fermi alle controversie tra i privati ma si estenda a quelle che coinvolgono il privato e un pubblico potere, che abbia in concreto lesa un diritto o interesse legittimo del singolo cittadino.

Tuttavia la separazione dei poteri, pur essendo “un principio forte”, ha subito dal XIX secolo ad oggi significative evoluzioni:

nel secolo XIX il giudice si rifiutava di controllare l'attività dei pubblici poteri statali, proprio in nome del principio di separazione dei poteri. Ciò è divenuto socialmente intollerabile, tanto che la Corte di Cassazione nel 1920 ha affermato il principio secondo cui la Costituzione non esonera lo Stato dal controllo giurisdizionale e di conseguenza anche lo Stato può essere condannato qualora attenti illegalmente al diritto di un cittadino. Nel XX secolo si è pervenuti ad ammettere la possibilità che il giudice impartisca ordini e prescrizioni alla pubblica amministrazione nel caso di violazione dei diritti dei cittadini. Successivamente negli anni settanta si è ammesso che le leggi statali possano essere controllate ed eventualmente applicate secondo le previsioni della normativa comunitaria e negli anni ottanta si è previsto che la Court d'arbitrage, poi Corte Costituzionale, possa annullare leggi ordinarie contrarie a disposizioni costituzionali. Alla fine del XX secolo si è registrata un'ulteriore evoluzione per cui la Corte di Cassazione ha introdotto la responsabilità dello Stato per gli errori commessi dal potere giudiziario. Infine nel XXI secolo è stata consacrata la possibilità di azionare la responsabilità statale, anche per gli errori commessi dal legislatore.

Questo evoluzione comunque non conosce arresti, in particolare sotto il profilo delle modalità con cui si può delineare la responsabilità pubblica, nei casi di violazione dei diritti dei cittadini. Ciò del resto fa parte di un più ampio processo di modernizzazione dell'intero sistema statale e giudiziario.

Si tratta proprio di condurre tale processo di modernizzazione in termini compatibili con il principio della separazione dei poteri. Proprio nell'ottica di una riforma della giustizia il Consiglio Superiore svolge un ruolo fondamentale.

Il Consiglio Superiore belga, istituito con la legge 22 dicembre 1998, quale istituzione, tra l'altro, preposta alla nomina e alla designazione dei magistrati, è stato protagonista del processo di rinnovamento in tale settore, essendo state introdotte ed applicate nuove regole ispirate ai principi di obiettività e trasparenza nella valutazione.

Dovrà in futuro essere rafforzato soprattutto il ruolo di controllo del Consiglio Superiore, secondo il modello delineato in ambito di formazione giudiziaria. In tale settore infatti, la legge 31 gennaio 2007 ha previsto la creazione dell'Istituto di formazione giudiziaria, che sottrae al Consiglio Superiore l'organizzazione pratica dei corsi di formazione, ma conserva la competenza di formulare direttive all'Istituto, garantendo la possibilità di un controllo reale, tramite la presenza di due membri del Consiglio Superiore, nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto di formazione.

Ha concluso il suo intervento ribadendo l'importanza del ruolo del Consiglio Superiore, per conciliare la garanzia dell'indipendenza dei magistrati con la necessaria efficienza, di cui deve dar prova tutto il potere giudiziario.

E' intervenuta successivamente M. Ives BOT, Avvocato generale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.

Ha esordito sottolineando che nel ventunesimo secolo il principio della separazione dei poteri ha assunto un significato progressivamente coincidente con quello di

indipendenza del potere giudiziario. Garantire una reale separazione dei poteri significa cioè garantire l'indipendenza del potere giudiziario.

Le condizioni di esercizio di tale potere sono tuttavia molto mutate nel corso del ventesimo secolo, a causa della presenza del quarto potere. I rapporti tra poteri devono dunque essere valutati in relazione al peso sempre più crescente dell'informazione.

Si è in particolare assistito all'ampliamento dell'ambito di intervento del potere giudiziario secondo due direttrici: concentrazione e atomizzazione.

Quanto alla prima, si registra la tendenza a concentrare le competenze in capo ad autorità che operano su ambito territoriali estesi, ad esempio in materia di terrorismo, reati di traffico di sostanze stupefacenti e tratta di esseri umani. In questo ambito assume crescente importanza la cooperazione internazionale, che occorre rafforzare, anche con l'obiettivo di unificare l'interpretazione delle regole comuni. Si registra inoltre in questo ambito, l'emersione della giurisdizione penale internazionale, particolarmente rilevante laddove essa intervenga nel contesto di conflitti internazionali.

Quanto al processo di atomizzazione dell'intervento giudiziario, si tratta di quel processo definito in Francia "la politique de la ville" che si riferisce principalmente all'azione, in ambito giudiziario, di intervento e tutela nel caso di conflitti familiari. Il magistrato è, in tale ambito, a contatto diretto con le Autorità locali ed è qui che si registra la possibile confluenza dei due poteri, giudiziario ed esecutivo, che cooperano, a volte anche con finalità preventive, nell'interesse dei cittadini.

Tali modificazioni delle condizioni della giurisdizione determinano inevitabili cambiamenti nella concezione del principio di separazione dei poteri.

Non basta più che il giudice sia indipendente nel processo ma occorre che tale garanzia sia estesa anche al magistrato che non giudica, cioè al rappresentante della Pubblica Accusa.

In forza di una omogeneità sostanziale delle funzioni giudicanti e requirenti, si impone la previsione di uno statuto omogeneo per i titolari delle relative funzioni.

E' tuttavia fondamentale che l'affermazione della necessità di garantire autonomia ed indipendenza al magistrato, si accompagni alla mancanza di corporativismo e alla seria riflessione sulla responsabilità del magistrato. Proprio questo infatti si pone nell'attualità come tema molto delicato ma ineludibile, da affrontare con una duplice avvertenza, di evitare cioè la delegittimazione derivante dal suo relegamento a meri meccanismi interni alla categoria, e le possibili forme di condizionamento connesse all'opposto rischio di una dilatazione eccessiva degli ambiti di tale responsabilità.

Segue quindi l'intervento del Prof. Paul VAN ORSHOVEN, dell'Università Cattolica di Lovanio il quale, dopo una introduzione di carattere storico relativa al significato del principio della separazione dei poteri, si è soffermato sulla moderna interpretazione di tale principio. Esso implica, secondo il relatore, che ad ogni Autorità Pubblica titolare di un potere sia interdetto appropriarsi di spazi propri di altre funzioni.

Particolare rilievo assume sotto tale profilo il potere giudiziario: l'affermazione della non ingerenza nel potere giudiziario implica che le Corti siano indipendenti, che ai magistrati non possano essere dettate regole di condotta riguardo all'esercizio delle loro funzioni e che altri poteri non possano annullare le decisioni del giudice.

Essenziale appare dunque la garanzia dell'indipendenza del magistrato, da intendersi nella duplice accezione di indipendenza interna e funzionale.

Il relatore ha concluso il suo intervento affermando che, in concreto, l'indipendenza del giudice si rivela come uno dei mezzi più importanti per una buona amministrazione della giustizia.

Ha preso la parola a questo punto la Presidente dell'Assemblea, M.me VAN Den BROECK, la quale, riprendendo i più significativi spunti offerti dalle relazioni, ha sottolineato che, al fine di una reale autonomia ed indipendenza del potere giudiziario, è fondamentale l'esistenza, nei vari paesi democratici, di un Consiglio Superiore di Giustizia. A tale proposito ha evidenziato, quanto alla composizione dell'organo, che appare preferibile la previsione della composizione mista dell'organo, in quanto più idonea a garantire una reale trasparenza nell'amministrazione dell'autogoverno. Ha posto quindi in rilievo che al Consiglio Superiore dovrebbero essere riconosciute competenze per la selezione, la nomina e la responsabilità disciplinare dei magistrati. Di particolare rilievo sono altresì le attribuzioni che dovrebbero spettare a tale organo in materia di determinazione dei budgets di funzionamento e gestione delle Corti e dei Tribunali.

Non secondario in tale contesto appare infine il ruolo che può riconoscersi alla Rete dei Consigli di Giustizia, che deve agire per rafforzare all'interno dei vari Paesi il ruolo dei Consigli e dunque per rafforzare l'autonomia ed indipendenza del magistrato.

Si è aperto dunque un dibattito sui temi trattati, che ha visto anzitutto l'intervento del Prof. Mauro VOLPI, componente del CSM italiano. Ha affermato il prof. VOLPI che la difesa dell'indipendenza del magistrato implica, per la sua effettività, il riconoscimento dell'indipendenza dei Procuratori, cui deve attribuirsi uno status assimilabile a quello del giudice, la previsione di un sistema di responsabilità del magistrato nei confronti del cittadino che non si risolve solo nella possibile responsabilità civile o disciplinare, ma che si collega anche a meccanismi efficaci di verifica della professionalità.

Infine il presidio dell'indipendenza del magistrato è rappresentato dalla presenza e dal rafforzamento dei Consigli di Giustizia, per i quali appare certamente preferibile una composizione mista, che veda tuttavia nei magistrati la componente maggioritaria.

Il Prof. VAN ORSHOVEN ha sostenuto, riguardo alle garanzie di indipendenza del giudice, che tale principio acquista rilievo in quanto finalizzato ad un processo equo che sia celebrato in tempi ragionevoli: al cittadino infatti non interessa l'affermazione astratta del principio se poi, in concreto, la risposta di giustizia interviene in tempi così lunghi da renderla inefficace.

Il dibattito si è concentrato poi sui profili della responsabilità del magistrato.

Sir John THOMAS, componente del Consiglio di Giustizia inglese, ha posto in particolare la questione della possibile responsabilità del magistrato nei confronti del potere esecutivo e di quella eventualmente configurabile in relazione alla gestione del budget.

Anche la rappresentante del CSM francese, M.me Gracieuse LACOSTE, ha sottolineato come nel suo paese sia molto vivo il dibattito su questo tema, in particolare dopo le modifiche che si volevano introdurre sul tema, con una legge dichiarata incostituzionale dal Consiglio costituzionale.

I lavori della sessione prevedevano a questo punto l'intervento di M.me Isabelle JEGOUZZO, rappresentante della Commissione Europea.

Ha esordito ricordando che la Commissione Europea lavora per la costruzione di uno spazio giudiziario europeo. La creazione dello spazio comune presuppone, dal punto di vista culturale, la condivisione di un comune spirito di appartenenza, che si può costruire proprio in occasione di assemblee come quella che si sta svolgendo.

Più in dettaglio precisa la relatrice che, per quanto concerne la giustizia penale, nell'anno in corso deve registrarsi la novità costituita dall'attuazione del mandato di arresto europeo, che ha portato benefici evidenti, ad esempio, in materia di lotta al terrorismo. E' stato poi elaborato un testo sul trasferimento dei detenuti ed un progetto sulla conoscenza reciproca delle decisioni.

Per quanto concerne il settore civile, il fine che si intende perseguire è quello di sopprimere gli ostacoli alla circolazione delle decisioni. In questo senso si muove la Convenzione di Bruxelles relativa alle decisioni in materia di famiglia e di affidamento dei figli, nonché il regolamento in materia di notificazione e prove.

Si registra tuttavia, a livello di operatori della giustizia in Europa, una scarsa conoscenza di questi strumenti. Per superare questo difetto di conoscenze appare fondamentale incentivare gli scambi di esperienze tra magistrati dei vari paesi e favorire ambiti istituzionali di raccordo sovranazionale, come ad esempio, la Rete dei Consigli di giustizia. Per questa ragione la Commissione Europea è pronta sostenere anche finanziariamente la Rete.

E' intervenuta infine, in chiusura dei lavori della sessione, M.me Caroline MORGAN, sempre in rappresentanza della Commissione Europea, che si è soffermata sulla necessità di procedere ad una costante valutazione del lavoro fatto a livello di politiche europee sulla giustizia. Tale valutazione dovrebbe svolgersi avendo riguardo, da un lato, all'individuazione degli strumenti normativi ed operativi di cui si abbia bisogno per realizzare lo spazio giudiziario comune, dall'altro, al livello di soddisfazione nell'applicazione degli strumenti esistenti.

La valutazione è fondamentale perché consente di promuovere la fiducia reciproca che, a sua volta, è il presupposto del riconoscimento reciproco. Proprio su questo tema della cd. "reconnaissance mutuelle" è in atto presso la Commissione uno studio, che consentirà di individuarne e precisarne i principi fondanti nonché le misure più efficaci di attuazione. Auspica la relatrice che a questo studio possa fornire il suo qualificato contributo anche la Rete dei Consigli di Giustizia.

I lavori dell'Assemblea sono proseguiti quindi nella sessione post meridiana, nella quale è stata prevista anzitutto la illustrazione delle attività svolte dai gruppi di lavoro costituiti all'interno della Rete. Si tratta dei seguenti gruppi di lavoro: Mission et vision, Gestione della performance, Finanziamento dei Tribunali e Fiducia reciproca (resoconti attività dei gruppi di lavoro 2006-2007: All. I, L, M e N).

Il Segretario generale della Rete, M. Bert VAN DELDEN, ha introdotto i lavori invitando i coordinatori dei gruppi di lavoro a puntualizzare nei loro interventi introduttivi il metodo di lavoro seguito e le conclusioni cui il gruppo è pervenuto.

La seduta si è svolta con modalità interattiva.

All'introduzione del coordinatore, che illustrava brevemente il contenuto del documento conclusivo prodotto dal gruppo e distribuito ai partecipanti, è seguita la proiezione in sala di domande relative ai temi più rilevanti trattati ed enucleati dal gruppo di lavoro, per le quali sono state prospettate possibili risposte alternative.

L'Assemblea ha espresso il suo pensiero con votazione elettronica. Esaurita la votazione, si è innestato un breve dibattito sull'orientamento espresso dall'Assemblea. Nel corso della sessione ha preso la parola, tra gli altri interventori, il prof. Mauro VOLPI, componente del Consiglio Superiore italiano e coordinatore del gruppo di lavoro "Performance management".

Il prof. Volpi si è soffermato in particolare sulle conclusioni cui il gruppo di lavoro è pervenuto, ponendo in evidenza anzitutto le differenze riscontrate nei vari paesi europei in relazione alla disponibilità di dati per la valutazione dei magistrati. Ha osservato che, ad esempio, in Inghilterra ed in altri paesi del nord Europa non vi sono dati relativi ai risultati dell'attività individuale del magistrato, mentre tali rilevazioni sono disponibili in Italia e Spagna.

Ha evidenziato comunque che, ai fini di una valutazione soddisfacente del magistrato, non è sufficiente il mero dato quantitativo, dovendo essere elaborati e applicati protocolli di valutazione di ordine qualitativo.

Riguardo all'attività del gruppo di lavoro sono state sottoposte all'Assemblea i seguenti interrogativi:

- E' necessario che i casi siano attribuiti ai magistrati con criteri trasparenti?

L'Assemblea risponde affermativamente con percentuale dell'80%.

- La distribuzione aleatoria dei casi è il miglior strumento contro la scelta del giudice?

Anche in questo caso il 73% dei partecipanti risponde "sì".

- La produttività deve essere predeterminata all'inizio di ogni anno per ogni giudice e chi non la raggiunge deve essere sanzionato?

Solo il 33% dei partecipanti è d'accordo, i restanti rispondono negativamente.

- La valutazione di professionalità può pregiudicare l'indipendenza?

Per il 64% dell'Assemblea la risposta è negativa.

- I giudici con funzione di direzione devono essere scelti mediante test psicologico?

Il 60% dei presenti dice "no".

- Solo i migliori giudici devono diventare manager?

Per il 48% dei presenti la risposta è affermativa, il 52% dice "no".

In particolare su questa risposta si è aperto un dibattito in ordine alle qualità professionali rilevanti al fine di ricoprire incarichi di direzione ed organizzazione e sulle modalità di rilevazione di tali qualità professionali.

Con le stesse modalità si è svolta la presentazione dell'attività degli altri gruppi di lavoro.

I lavori post-meridiani proseguivano quindi in distinti sottogruppi, nei quali venivano delineati i temi che formeranno oggetto di trattazione ed approfondimento nei gruppi di lavoro del prossimo anno di attività della Rete.

Per la delegazione italiana ha preso la parola il Cons. Fabio ROIA, che si è soffermato in particolare sull'importanza di una approfondita riflessione sul tema del ruolo e dello statuto dei pubblici ministeri nei vari ordinamenti. Più precisamente ha sottolineato l'importanza che venga garantita ai magistrati del pubblico ministero una reale indipendenza nelle investigazioni, nel processo e più in generale nel sistema ordinamentale.

Per queste ragioni ha ribadito la necessità che nell'ambito dei gruppi di lavoro di prossima costituzione vi sia spazio anche per la trattazione di questo tema.

L'Assemblea proseguiva il giorno 8 giugno 2007 con la presidenza del Segretario generale, Mr. Van Delden, il quale ha curato l'introduzione del tema precipuo da affrontare dall'adunanza della Rete: l'istituzione dell'ufficio di Segretariato Permanente e sul punto è stata invitata Mrs. Pilar Ruiz Carnicero a riferire sull'esito del Gruppo di lavoro "Internal Organization" coordinato dalla Spagna (All. O).

La delegata spagnola ha riportato le conclusioni esaminate già nello Steering Committee del 6 febbraio 2007, tenuto in Roma.

Il Segretario Generale dopo essersi congratulato per le modalità di conduzione dell'attività del gruppo di lavoro, ha sottolineato come ciò abbia costituito occasione per rafforzare la collaborazione fra i paesi membri dell'ENCJ anche in progetti diversi da quelli promossi dalla stessa Rete, quale il progetto EUROSOCIAL, finanziato dalla Commissione Europea che sta vedendo il contemporaneo coinvolgimento della Spagna, della Francia e dell'Italia.

Del resto - ha osservato lo stesso Mr. Van Delden - come gli obiettivi dell'ENCJ siano da sempre rappresentati dall'analisi dei diversi sistemi giudiziari e dallo scambio di informazioni pertinenti ai medesimi sistemi, onde promuovere l'avvicinamento di una cultura giudiziaria comunitaria. A tale fine si è ravvisata la necessità di proseguire nel comune percorso intrapreso con un avanzamento della struttura amministrativa, avente allo stato il compito di convocare gli incontri e di costituire un supporto per l'attività presidenziale, oltre che per lo Steering Committee, mentre in futuro potrebbe avere anche la funzione di monitorare le attività dei WGs e dello Steering Committee, di assistere l'executive board, organo di prossima istituzione, nello sviluppo e realizzazione del programma annuale della Rete. La sede del Segretariato permanente dovrebbe essere in Bruxelles e l'Encj dovrebbe assumere personalità giuridica in base alla legge belga; ciò nel prossimo futuro consentirebbe alla Rete di essere riconosciuta come rappresentante del sistema giudiziario a livello europeo.

Il nuovo presidente della Rete, Mrs. Van den Broeck, ha poi illustrato i nuovi organi previsti nella bozza di riforma di Statuto: il segretariato professionale e l'executive board, cui sarebbe affidato l'incarico di rendere più efficace l'operato del Network.

Dopo un ampio dibattito, accolta dall'Assemblea Generale la mozione del Belgio di tenere un'Assemblea straordinaria al più tardi nel novembre 2007, il Presidente ha illustrato le proposte di modifica dello statuto relative all'art. 4 per il rafforzamento dell'indipendenza di ogni membro della Rete, all'art. 8 contenente la previsione della erogazione di un

contributo da parte di ciascun membro da determinarsi nella misura massima di € 4.000,00 per il primo anno, fino ad €20.000,00 a paese per il periodo successivo, introdotto con l'art. 9 l'executive board e ritoccata all'art. 10 la competenza dell'Assemblea generale, all'art. 12 quella del Presidente e all'art. 13 quella dello Steering Committee; introdotto all'art. 14 l'executive board e dall'art. 15 il segretariato professionale.

L'Adunanza ha approvato il calendario dei lavori per realizzare le modifiche dello statuto:

- a) entro l'8 settembre 2007 ciascun membro potrà fare pervenire al segretariato generale delle proposte emendative della bozza di Statuto
- b) entro il successivo 15 settembre lo stesso comitato di redazione predisporrà la bozza definitiva di statuto da distribuire ai membri
- c) il 27 settembre in Parigi si terrà lo Steering Committee per la complessiva valutazione e votazione della bozza di statuto
- d) entro il 30 settembre lo stesso comitato di redazione redigerà la versione finale dello statuto da distribuire ai membri della Rete
- e) il 15 ottobre verrà confermata la sottoscrizione dello statuto da parte dei membri fondatori
- f) 1 - 2 novembre Assemblea Straordinaria a L'Aia per l'approvazione definitiva dello Statuto.

I lavori proseguivano con un rapporto da parte di Mr. Van Delden sulle conclusioni raggiunte nei sottogruppi del precedente pomeriggio, che dopo una breve elencazione conduceva alla individuazione dei seguenti gruppi di lavoro per il prossimo anno:

- 1) Mutual confidence
- 2) Liability
- 3) E-justice
- 4) Quality management
- 5) Public Confidence

Sir Thomas ha proposto la trattazione della Public Confidence nel sistema penale di giustizia. Il delegato di Malta ha rappresentato la preoccupazione esistente nel suo paese circa il ruolo della legge sulle Corti che trattano casi penali, essendo di interesse anche dei media.

La delegazione spagnola ha osservato che il sistema della pubblica confidenza non può che essere integrale, ossia riguardare tutti i campi ed i settori del diritto.

Il prof. Volpi al riguardo ha fatto rilevare come l'Italia nel sottogruppo cui ha preso parte avesse proposto la trattazione dell'autonomia del sistema investigativo rispetto alla separazione dei poteri.

Dopo un ampio dibattito, l'Assemblea ha ritenuto di introdurre fra i nuovi gruppi di lavoro altro argomento a rappresentazione delle esigenze espresse da varie delegazioni:

- 6) The criminal justice.

A conclusione dei lavori dell'Assemblea generale viene presentato il Consiglio di giustizia Ungherese, paese che per l'anno 2008 ospiterà la prossima Assemblea Generale.

La delegazione rumena ha, di seguito, proposto la propria candidatura ad accogliere l'Assemblea Generale per l'anno 2009.

Mrs. Van den Broeck ha curato la chiusura dell'Assemblea generale affermando di sentire molto alta la vocazione comunitaria dei paesi aderenti alla Rete, notevole essendo l'attività svolta dall'Encj a livello europeo.

Si allega la documentazione contrassegnata con le lettere da A) ad O).”.

- ritenuto che appare condivisibile la proposta di sostenere la riforma dello Statuto dell'ENCJ, che prevede la creazione di un Ufficio di Segretariato Permanente e di un Executive Board, affinché gli obiettivi dell'ENCJ, da sempre rappresentati dall'analisi dei diversi sistemi giudiziari e dallo scambio di informazioni pertinenti ai medesimi sistemi, per promuovere l'avvicinamento di una cultura giudiziaria comune, siano intrapresi con un potenziamento della struttura amministrativa, anche per coltivare più proficuamente i rapporti con i partners internazionali;
- visto il recepimento da parte dell'Assemblea Generale della proposta dello Steering Committee di definire i termini della riforma in un lavoro in progressione, che fissa all'8 settembre 2007 la data per la proposta di emendamenti da parte degli Stati membri alla bozza di documento diffuso all'Assemblea Generale;
- rilevato che sebbene vada espresso un giudizio globalmente positivo sulla bozza di Statuto diffusa, in particolare per ciò che attiene alla individuazione di un nuovo organo e di un adeguato supporto di strutture di servizio e di sostegno, nonché sulla acquisizione della personalità giuridica e sulla corresponsione di un contributo, appare tuttavia necessario che venga valorizzata nell'ambito delle nomine e nell'assegnazione degli incarichi del Network la tradizione acquisita nel sistema di autogoverno in paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia,..., i quali hanno peraltro concorso a fornire un alto contributo di esperienza e di impegno nella costituzione della medesima Rete;
- ritenuto che proprio in considerazione dell'intensa e prestigiosa attività svolta dal C.S.M. italiano all'interno della Rete, di cui ha avuto la prima presidenza, va ravvisata l'opportunità di presentare degli emendamenti che vadano nel senso delle considerazioni sopra esposte, delegando per la loro elaborazione la Sesta Commissione referente

delibera

- di prendere atto e ratificare gli esiti della Assemblea Generale della Rete Europea dei Consigli della Giustizia tenutasi in Bruxelles il 7 e 8 giugno 2007;
- di autorizzare la presentazione di emendamenti alla bozza di Statuto distribuita alla medesima Assemblea Generale nei termini di cui alla parte motiva, delegando la sesta commissione referente per la loro elaborazione».